



# FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 25 agosto 2020

Alle  
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

**OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 46**

**NOTIZIE/CIRCOLARI/NORMATIVA/PRASSI**

**INPS: COVID-19 – CIG in deroga per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni**

L'INPS, con il messaggio numero 3144 del 25 agosto 2020, illustra le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e dal decreto legge n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate (con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome) e fornisce, altresì indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

**Agenzia Entrate: COVID-19 – chiarimenti sul decreto Rilancio**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito chiarimenti in merito alle misure di sostegno alle imprese e all'economia, alle norme fiscali e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria, contenute nel decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34).

**INPS: COVID-19 – decreto Agosto: gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, FIS e CISOA**

L'INPS, con il messaggio numero 3131 del 21 agosto 2020, fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

**INPS: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**

L'INPS, con la circolare n. 96 del 21 agosto 2020, fornisce le indicazioni in merito all'attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall'INPS in qualità di sostituto di imposta.

Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un'ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

- trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

## **GIURISPRUDENZA**

### **Cassazione: reintegra e successivo trasferimento**

Con ordinanza n. 15635 del 22 luglio 2020, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il trasferimento di un dipendente reintegrato a seguito di licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale non aveva prodotto la soppressione della mansione svolta dal dipendente prima del recesso. Ciò è dimostrato dal fatto che sono stati assunti altri lavoratori per svolgere la mansione del dipendente trasferito.

### **Cassazione: computo del congedo parentale**

Con ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, la Cassazione ha affermato che, ai fini del computo, i giorni festivi si calcolano nel conteggio soltanto nella ipotesi in cui il periodo di fruizione sia ininterrotto.

La Corte ha rilevato che il beneficio "de quo" è un diritto potestativo che non può determinare un trattamento peggiorativo per il dipendente e che il danno che ne deriva all'azienda è puramente fisiologico. Il licenziamento potrebbe scattare soltanto se il congedo fosse utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

### **Cassazione: cessazione dell'appalto e illiceità del licenziamento per g.m.o.**

Con sentenza n. 16253 del 29 luglio 2020, la Cassazione afferma che il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo alla fine di un contratto d'appalto deve essere reintegrato se il datore non dimostra in concreto l'effettiva esuberanza della posizione del dipendente e l'impossibilità di riutilizzarlo.

L'imprenditore non può ritenere sufficiente la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo solo in virtù della mera cessazione di un appalto, ipotesi quest'ultima che si verifica in via ordinaria nell'ambito di qualsiasi attività imprenditoriale.

### **Cassazione: genuinità dell'appalto e uso mezzi del committente**

Con la sentenza n. 14371 del 08.07.2020, la Cassazione afferma che può essere considerato genuino anche l'appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che

l'appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto.

L'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.

Quest'ultima circostanza non risulta configurabile laddove l'appaltatore apporti *know how*, *software* e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.

Conseguentemente, in presenza di apprezzabili indici di autonomia organizzativa, è possibile provare la genuinità dell'appalto.

-----  
STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO  
IL RESPONSABILE  
(Gabriele Cardia)